



COMUNE DI PASSIRANO

(provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 E SULL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2001

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 28.09.2015

TITOLO I
NORME APPLICATIVE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 1

Disposizioni Generali

- Gli organi e gli uffici comunali adeguano i propri atti e i loro comportamenti in tema di entrate tributarie e patrimoniali ai principi previsti dalla legge 212 del 27 luglio 2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del Contribuente".

Art. 2

Efficacia temporale delle norme tributarie

- I provvedimenti tributari di carattere generale del Comune non possono prevedere adempimenti, a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.

- Sono, in ogni caso, da considerarsi provvedimenti tributari di carattere generale i regolamenti comunali e gli atti deliberativi concernenti aliquote, le tariffe nonché le agevolazioni in materia di tributi comunali.

Art. 3

Errori del Contribuente

- Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta; pertanto, nel caso di errori di compilazione della denuncia, che non incidono sull'ammontare del tributo, non sono comminate sanzioni.

- Le violazioni per mancato invio di documentazione o per mancata restituzione di questionari, nei termini indicati, sono sanzionate con il massimo previsto dalla legge.

Art. 4

Procedimento nell'attività di verifica e controllo

- Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio tributi si avvale dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.

- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di controllo.

- Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il corretto esercizio dell'azione di controllo.

- Quando non sia altrimenti possibile, l'Ufficio reperisce direttamente tutte le informazioni dal soggetto obbligato mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Art. 5

Interpello del contribuente

- Ciascun contribuente può inoltrare, per iscritto, al funzionario responsabile del tributo, specifiche istanze di interpello, riguardanti l'applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali, inerenti a casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalla specifica normativa tributaria.
- Non sono oggetto di interpello le istanze relative alle seguenti fattispecie:
 - Scadenze e modalità di pagamento già disciplinate dalla normativa vigente in materia di tributi comunali;
 - Scadenze e modalità di presentazione delle denunce di inizio e di variazione relativi ai vari tributi comunali;
 - La risposta all'istanza di interpello, da parte del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata entro il termine di centoventi giorni dalla proposizione, vincola con esclusivo riferimento alla richiesta oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente all'interessato;
 - Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto adeguata risposta entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione da parte del funzionario responsabile del tributo;
 - Nel caso l'istanza risulti incompleta o non sufficientemente esplicita nell'esposizione del caso in esame, il funzionario responsabile del tributo chiede precisazioni per iscritto al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa;
 - Nel caso in cui l'interpello, formulata da un elevato numero di contribuenti, attiene alla medesima questione o questioni simili tra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, mediante manifesti o attraverso i mezzi di informazione locale;

Art. 6

Chiarezza e motivazione degli atti

- Gli atti emanati dal funzionario responsabile del tributo sono motivati in base quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Gli atti emanati devono indicare:
 - L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato nonché il nominativo del responsabile del procedimento;
 - Il funzionario responsabile del tributo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
 - Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnati.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 7

Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 8

Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

- Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili presso il Comune, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
- Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato, anche, in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Art. 9

Rinuncia all'imposizione tributaria

- L'ufficio competente non procede al recupero del maggiore importo dovuto qualora l'importo sia inferiore a € 12,00 annui al netto di sanzioni ed interessi.

Art. 10

Annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione

- Oltre ai casi previsti il Comune procede all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali:
 - Errore di persona;
 - Errore logico o di calcolo;
 - Errore sul presupposto della tassa, del canone o dell'imposta;
 - Mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - Doppia imposizione o tassazione;
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - Errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dal Comune.
- Non si procede all'annullamento d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e nel caso il Comune non abbia resistito in giudizio ed il ricorso è stato rigettato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

Art. 11

Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

- Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, compete al responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 12 Adempimenti degli uffici

- Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione:
- Al contribuente, quando sia stato precedentemente emesso uno o più atti di accertamento, di liquidazione, di contestazione di sanzioni, ecc...
 - All'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso;
 - All'ufficio comunale che ha emanato l'atto annullato o revocato, nel caso di annullamento o revoca disposti in via sostitutiva.

Art. 13

Istanze di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- Le istanze di annullamento, revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, sono avanzate dai contribuenti interessati e indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune, che ne rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.
- Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.
- Le istanze devono essere, di norma, presentate all'Ufficio Tributi almeno quindici giorni prima del termine per l'impugnabilità dell'atto di accertamento, di liquidazione, di contestazione o altro.
- Il responsabile del tributo, entro il termine di impugnabilità dell'atto, decide sull'istanza del contribuente e l'Ufficio comunica tale decisione all'interessato.
- È in facoltà del responsabile del tributo procedere all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia dell'imposizione anche in caso di atto non impugnato dal contribuente nei termini di legge, qualora ricorrano i casi previsti dal presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Entrata in vigore e pubblicità

- Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
- Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.